

# Appendice 8

## Contratto collettivo di lavoro (CCL) per i rami professionali della carrozzeria del 1° gennaio 2018-2021

Zofingen, Berna, Olten, novembre 2018

**Accordo valido dal 1° gennaio 2019**

### **Per l'Unione Svizzera dei Carrozzeri (USIC)**

Il presidente centrale                      L'amministratore delegato

Felix Wyss                                      Thomas Rentsch

### **Per il Sindacato Unia**

La presidente                      Il co-vicepresidente                      Il responsabile del ramo

Vania Alleva                      Aldo Ferrari                      Vincenzo Giovannelli

### **Per il Sindacato SYNA**

Il presidente                                      Il responsabile del ramo

Hans Maissen                                      Gregor Deflorin

**A. Adeguamento salariale per tutta la Svizzera, ad eccezione dei cantoni Vaud, Vallese, Neuchâtel, Giura, Friburgo e del distretto amministrativo del Giura bernese/Arrondissement Jura bernois, se non sono membri di una delle parti contraenti (art. 3.1.3 CCL).**

**1. Adeguamento salariale**

Tutte le imprese che aderiscono al CCL utilizzano lo 0,4% dell'intera massa salariale AVS dei lavoratori assoggettati al CCL, con giorno di riferimento 31.12.2018, per concedere aumenti salariali generali a favore dei lavoratori e lo 0,6% dell'intera massa salariale AVS dei lavoratori assoggettati al CCL, con giorno di riferimento 31.12.2018, per concedere aumenti salariali individuali a favore dei lavoratori.

L'indice nazionale dei prezzi al consumo di 101.9 punti (settembre 2018) sulla base di dicembre 2015 è ritenuto compensato.

**2. Salari minimi (art. 36 CCL)**

I salari minimi 2019 rimangono invariati rispetto al 2018.

I salari minimi orari si calcolano secondo l'art. 34.2 CCL con il divisore di 177.7 o di 182 in rapporto al salario mensile.

	<b>all'ora, con 41 ore settimanali (divisore 177.7)</b>	<b>all'ora, con 42 ore settimanali (divisore 182)</b>	<b>al mese</b>
a) per i lavoratori qualificati dei rami professionali della carrozzeria in possesso dell'attestato di fine tirocinio (AFC)			
• nel primo anno dopo la procedura di qualificazione*	CHF 24.20	CHF 23.63	CHF 4'300.00
b) per i lavoratori con certificato federale di formazione pratica (CFP)			
• nel primo anno dopo l'ottenimento del certificato.	CHF 21.81	CHF 21.29	CHF 3'875.00
c) per i lavoratori senza attestato di fine tirocinio nei rami professionali della carrozzeria, a partire dal 20° anno di età	CHF 21.38	CHF 20.88	CHF 3'800.00

\* I leva bolle sono equiparati ai lavoratori qualificati con un tirocinio di 4 anni (AFC).

Resta riservato l'art. 36 cpv. 3 CCL

**AFC** Attestato federale di capacità

**CFP** Certificato federale di formazione pratica

**PQ** Procedura di qualificazione (esami di fine tirocinio)

I supplementi per i salari orari sono visibili nell'appendice 6 CCL 2018-2021.